

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA – CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

CLIENTE

contro

BANCA

ATTORE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Conclusioni parte attrice: *"Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito - ritenere e dichiarare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del danno patito dal CLIENTE consistente nella perdita economica degli strumenti finanziari sottoscritti, per le motivazioni di cui alle premesse dell'atto di citazione, e conseguentemente, condannare la stessa, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno cagionato nella somma di € 38.042,04 o altra minore e/o maggiore ritenuta di Giustizia, come precisato sempre nelle premesse del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; - condannare la convenuta Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, l'avv. torna ad insistere per l'ammissione delle prove come richieste nelle II° note ex art. 183 VI comma c.p.c. e per il rinnovo il rinnovo della CTU".*

Conclusioni parte convenuta: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione respinte: NEL MERITO: rigettare le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari, oltre ad accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come da memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c."*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato CLIENTE ha convenuto in giudizio la Banca, chiedendo di condannarla al risarcimento del danno nella somma di € 38.042,04 subito per effetto della perdita economica degli strumenti finanziari sottoscritti.

L'attore ha esposto di essere una persona di comune esperienza con licenza "terzo avviamento professionale" e di aver svolto il mestiere OMISSIS; che avendo somme a disposizione, in data 21.4.2015, dopo lo scadere di un investimento in certificato di depositato, lo stesso fu invitato presso la filiale di BANCA al fine di discutere di come e se investire il capitale che aveva a disposizione; che in detta occasione gli vennero fatti sottoscrivere da una DIPENDENTE alla banca investimenti finanziari ad alto rischio, per complessivi € 400.000,00 che hanno determinato una perdita del capitale investito di € 38.042,04 in

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese, n. 6 del 15 gennaio 2020

pochissimo tempo; che la DIPENDENTE ha indotto l'attore a sottoscrivere immediatamente i veri strumenti finanziari, senza prospettare né informare i rischi derivanti dall'investimento; che gli investimenti sottoscritti si sono rivelati con un livello di rischio alto e non coerente con il profilo finanziario ed esperienza dell'attore, né con l'età dello stesso; che dalla storicità delle operazioni finanziarie sottoscritte in passato dall'attore emerge una bassa propensione al rischio e che la stessa profilatura effettuata dalla consulente della Banca emerge una valutazione complessiva di un profilo medio/basso, con la conseguenza che gli strumenti finanziari fatti sottoscrivere non rientravano nella profilatura del cliente.

In diritto, l'attore ha esposto la violazione dell'art. 67-sexies del Codice del Consumo non essendo state fornite lui le informazioni relative al servizio finanziario.

Si è costituita in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda avversaria. La convenuta ha esposto innanzitutto che l'attore ha aderito al servizio private, ossia al servizio fornito ai clienti privati facoltosi e con elevato patrimonio; che nel corso dell'incontro con l'addetta titoli, l'attore ha rappresentato che i tassi legati agli investimenti in certificato deposito erano troppo bassi e per questo per lui non soddisfacenti ed ha chiesto espressamente di poter effettuare investimenti che prospettassero rendimenti maggiori; che dopo aver rappresentato all'attore l'esigenza di diversificare gli investimenti, l'addetta titoli ha spiegato all'attore le caratteristiche di ciascun investimento ed i rischi degli stessi, rappresentando che gli investimenti non avevano alcuna garanzia di rendimento o di restituzione del capitale versato, riflettendo piuttosto, gli stessi, l'andamento dei diversi mercati finanziari oggetto degli investimenti, con possibilità anche di perdite; che l'attore ha espressamente dichiarato di avere un orizzonte temporale di lungo periodo e che quanto lamentato dall'attore è frutto unicamente della scelta di disinvestimento da questi operata in autonomia e in modo del tutto avventato.

La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale delle parti e consulenza tecnica d'ufficio.

*

La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che saranno esposte nel proseguo.

All'esito dell'istruttoria svolta e, in particolare, all'esito della CTU espletata è stato, infatti, accertato che la Banca convenuta ha fornito all'attore tutte le informazioni necessarie e che gli investimenti sottoscritti erano adeguati al profilo dello stesso.

Occorre premettere, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della controversia sottesa alla vicenda in esame, che l'art. 21, lett. a) e b) TUF obbliga le banche che svolgono servizi di investimento nei confronti del pubblico a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a) e ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b). In attuazione di tali disposizioni il regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto, poi, all'art. 28, co. 1, l'obbligo dei soggetti abilitati di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio e di consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; all'art. 28, co. 2, l'obbligo degli stessi soggetti di fornire l'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento. L'art. 29 del regolamento CONSOB stabilisce, inoltre, che gli intermediari

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese, n. 6 del 15 gennaio 2020

autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

L'art. 23, co. 6, D.lgs. 58/1998 pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. civ. 19.1.2016, n. 810).

Nel caso di specie, il CTU ha accertato che *"il giudizio di adeguatezza, sia relativo alle informazioni fornite dall'istituto di credito in fase di sottoscrizione (adeguatamente rappresentate nei "prospetti di raccomandazione" in atti) sia riferito al profilo personale dell'investitore, non viene scalfito dalla circostanza che la repentina fluttuazione di mercato, verificatasi proprio in corrispondenza della sottoscrizione del portafoglio titoli in esame, generò una flessione significativa di tutti gli assets finanziari. In realtà, la valutazione in merito alla scelta dell'investimento sottoscritto non può, per ovvie ragioni, rendersi comprensibile con riferimento ad un lasso di tempo inferiore ai 36 mesi; tale periodo è, infatti, da considerarsi come limite minimo per poter valutare correttamente i risultati conseguiti anche attraverso il raffronto con strumenti alternativi d'investimento"*.

L'elaborato tecnico è esente da vizi logici e metodologici, avendo - il CTU - compiutamente risposto al quesito del Giudice attenendosi alle precisazioni ivi contenute.

In particolare, vanno respinte le contestazioni dell'attore alla CTU nella parte in cui si è ritenuto che l'elaborato non avesse risposto al quesito posto dal Giudice con riguardo alle "informazioni" fornite all'attore in sede di sottoscrizione. Invero, ad un'attenta lettura della relazione, traspare con evidenza che il CTU al fine di rispondere in ordine al profilo dell'adeguatezza delle informazioni rese dalla Banca convenuta si è basato sui prospetti di raccomandazione allegati da parte attrice all'atto di citazione. Anche in risposta alle osservazioni del CTP dell'attore, il CTU ha, poi, precisato che "le informazioni fornite (attraverso i prospetti di sottoscrizione e le modalità di raccolta del consenso da parte dell'istituto di credito) siano state adeguate, non solo in senso oggettivo ma anche e soprattutto sotto il profilo del rispetto sostanziale della normativa all'epoca vigente (MIFID)".

La contestazione dell'attore sul punto è, peraltro, generica, in quanto in nessun atto difensivo è allegato - né tantomeno dimostrato - che la Banca abbia fornito informazioni diverse da quelle contenute nei suddetti prospetti di raccomandazione ed effettivamente rese all'attore.

Quanto, poi, al contestato utilizzo del Test di profilatura, occorre precisare che il quesito posto dal Giudice non escludeva l'utilizzo del predetto documento dall'indagine del Giudice, ma conteneva unicamente delle indicazioni - di valenza generale - cui il CTU avrebbe dovuto attenersi per valutare se, nella sostanza, le operazioni effettuate corrispondevano al profilo dell'investitore. Come rilevato dallo stesso consulente d'ufficio, *"in realtà, in nessun punto dell'elaborato peritale viene fatto alcun riferimento al "contratto quadro" in questione e anzi, francamente, addirittura non si comprende nemmeno in quale punto il CLIENTE avrebbe dichiarato di possedere un'alta esperienza in campo finanziario o si sia rifiutato di dare informazioni sulla propria situazione patrimoniale, sui propri obiettivi di investimento o*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese, n. 6 del 15 gennaio 2020

sulla propria propensione al rischio. Il sottoscritto non ha, dunque, considerato "rilevanti" tali circostanze (diversamente da quanto sostenuto da parte attrice e conformemente al quesito) non fosse altro perché tali circostanze non sussistono non potendo riscontrarsi in atti alcuna dichiarazione sottoscritta dal sig.(omissis) con la quale si attesti l'alta competenza in campo finanziario né il diniego a fornire informazioni sulla propria propensione al rischio e sugli obiettivi dell'investimento (dati questi ultimi, invece, diligentemente forniti dall'interessato in sede di sottoscrizione dei titoli acquistati ad aprile 2015)".

In ordine all'adeguatezza dell'operazione, inoltre, l'elaborato peritale ha sottolineato che, sebbene l'esperienza maturata in campo finanziario dell'attore si sia manifestata in maniera molto limitata, *"la denuncia degli obiettivi posti a base delle scelte d'investimento denota una non integrale avversità al rischio; tant'è che, avuto riguardo alla specifica situazione finanziaria (tutto sommato tranquilla, senza forme di indebitamento e l'assenza di spese straordinarie per l'immediato futuro) si dichiara (con scelta obiettivamente condivisibile) che la finalità dell'investimento è quella di perseguire una "moderata crescita del patrimonio investito": non, dunque, il semplice impiego temporaneo di liquidità né la protezione (costante) del capitale investito".* Ciò si evince in maniera chiara anche dalla lettura integrale del Test di profilatura, laddove alla domanda: *"In relazione alla finalità prima indicata, a titolo puramente esemplificativo, quale perdita potenziale del capitale investito sarebbe disposto a sopportare?"* viene offerta la seguente risposta: *"Sono disposto a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziali annue del capitale investito nell'ordine del 3%"* e alla domanda, *"in quale orizzonte temporale si propone di raggiungere la finalità da Lei dichiarata?"*, tra le varie opzioni di risposta (fino a 18 mesi, da 18 mesi a 36 mesi, oltre 36 mesi) viene prescelta, dall'attore, quella di più lungo termine (oltre 36 mesi).

A fronte di una negoziazione, ritenuta adeguata, parte attrice non avrebbe potuto limitarsi ad allegare alcuni profili di inadempimento della banca, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che, ancorché avvisata della rischiosità di un investimento peraltro in linea con gli investimenti da essa eseguiti - e come tale adeguato al suo profilo di investitore - egli, tuttavia, avrebbe omesso di procedere all'operazione di investimento.

Tale prova non è stata fornita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso ds € 26.001,00 a € 52.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) rigetta la domanda proposta dal CLIENTE;
- 2) condanna CLIENTE alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca, che si liquidano in € 7.254,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico di CLIENTE le spese della CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio in complessivi € 2.600,00, per onorario, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 19.7.2018.

Ortona, 14 gennaio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Diana Genovese

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese, n. 6 del 15 gennaio 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS